



COMUNICATO STAMPA n. 204/22

Lussemburgo, 15 dicembre 2022

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-124/21 P | International Skating Union / Commissione

L'avvocato generale Rantos propone di annullare la sentenza del Tribunale che aveva confermato il carattere anticoncorrenziale delle norme dell'Unione internazionale di pattinaggio

e propone di rinviare la causa dinanzi al Tribunale

L'International Skating Union (Unione internazionale di pattinaggio, ISU) chiede l'annullamento parziale della sentenza del Tribunale dell'Unione europea emessa il 16 dicembre 2020, International Skating Union/Commissione (T-93/18). Con tale sentenza, il Tribunale aveva parzialmente respinto il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione europea dell'8 dicembre 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE ¹. Nella sua decisione dell'8 dicembre del 2017, la Commissione aveva dichiarato che le norme dell'ISU che prevedono sanzioni severe nei confronti degli atleti che partecipano a competizioni di pattinaggio di velocità non riconosciute dall'ISU sono contrarie alle regole dell'Unione in materia di concorrenza.

Parallelamente, un'impugnazione incidentale, diretta anch'essa ad ottenere l'annullamento parziale della sentenza impugnata, è stata proposta dai due atleti all'origine della denuncia che aveva portato la Commissione ad avviare il procedimento nei confronti dell'ISU. Questi ultimi contestano la parte della sentenza impugnata in cui il Tribunale ha ritenuto che il meccanismo di arbitrato esclusivo e obbligatorio istituito dall'ISU non potesse essere considerato «rafforzante» della restrizione della concorrenza per oggetto ravvisata dalla Commissione.

Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, l'avvocato generale Athanasios Rantos propone di annullare la sentenza e di rinviare la causa dinanzi al Tribunale.

Sull'applicazione del diritto della concorrenza alle norme emesse dalle federazioni sportive

Nelle sue osservazioni preliminari, l'avvocato generale chiarisce **il quadro analitico che occorre applicare in sede di analisi delle norme emesse da federazioni sportive sotto il profilo del diritto della concorrenza**. Egli ricorda che le norme degli organi direttivi nel settore sportivo come quelle dell'ISU non si sottraggono, in linea di principio, all'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione. Dal momento che si tratta di norme stabilite da federazioni sportive, i riferimenti alle caratteristiche specifiche dello sport figuranti all'articolo 165 TFUE possono risultare pertinenti, segnatamente ai fini della valutazione di eventuali giustificazioni delle restrizioni della concorrenza.

L'avvocato generale ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte ², qualora gli effetti restrittivi che discendono da un regolamento controverso di una federazione sportiva abbiano potuto ragionevolmente essere considerati necessari per garantire un legittimo obiettivo «sportivo», tali misure non ricadono sotto il divieto sancito dall'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Ciò a condizione, tuttavia, che tali effetti non vadano oltre quanto necessario per garantire la

¹ Per i fatti v. [comunicato stampa 159/20](#).

² V., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2006, Meca-Medina e Majcen/Commissione, [C-519/04 P](#) (nonché [comunicato stampa 65/06](#)).

realizzazione di siffatto obiettivo.

Alla luce del ruolo tradizionalmente conferito alle federazioni sportive, queste ultime si espongono al rischio di conflitto di interessi risultante dal fatto che, da un lato, esse dispongono di un potere regolamentare e che, dall'altro e contemporaneamente, esse svolgono un'attività economica.

L'avvocato generale sottolinea che **la mera circostanza che una stessa entità eserciti al contempo le funzioni di organismo di regolamentazione e di organizzatore di competizioni sportive non implica, di per sé, una violazione del diritto della concorrenza dell'Unione**. Inoltre, l'obbligo principale gravante su una federazione sportiva che si trovi nella situazione dell'ISU è vigilare affinché tali terzi non vengano indebitamente privati di un accesso al mercato al punto tale che la concorrenza su tale mercato ne risulti falsata. **Le federazioni sportive possono, a determinate condizioni, negare l'accesso al mercato a terzi, senza che ciò costituisca una violazione del diritto della concorrenza, sempreché tale diniego sia giustificato da obiettivi legittimi e che le misure adottate da tali federazioni siano proporzionate a detti obiettivi**.

Sull'impugnazione

L'avvocato generale verifica se il Tribunale, confermando la decisione controversa nella parte in cui quest'ultima aveva concluso per l'esistenza di una restrizione della concorrenza per oggetto, abbia proceduto ad un'interpretazione corretta dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Egli si chiede se il Tribunale poteva procedere ad un'analisi «combinata» o «parallela» dell'esistenza di una restrizione della concorrenza per oggetto e dell'assenza di un carattere oggettivamente giustificato e proporzionato di tale restrizione. L'avvocato generale constata che tale approccio del Tribunale è all'origine di una certa confusione, poiché non fa emergere in modo chiaro l'analisi che è stata seguita. In un primo momento, il Tribunale ha seguito l'approccio classico dell'individuazione di una restrizione della concorrenza per oggetto, analizzando anzitutto il contenuto delle norme in materia di ammissibilità. Cionondimeno, in un secondo momento, in sede di esame degli obiettivi di tali norme, il Tribunale sembra esaminare questi ultimi alla luce dei criteri tratti dalla sentenza *Meca Medina e Majcen/Commissione*, la quale verte sul carattere oggettivamente giustificato delle restrizioni della concorrenza constatate.

L'avvocato generale rileva che la posizione del Tribunale per quanto riguarda l'interpretazione del contenuto delle norme dell'ISU e la sua analisi concernente il carattere sproporzionato delle norme dell'ISU che l'hanno indotto a concludere nel senso di una restrizione della concorrenza per oggetto non è fondata. Infatti, essa darebbe luogo ad un'estensione della nozione di «restrizione della concorrenza per oggetto» contraria ad una consolidata giurisprudenza della Corte che impone un'interpretazione restrittiva di tale nozione.

Pertanto, **l'avvocato generale conclude che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella qualificazione delle norme dell'ISU come restrizione della concorrenza per oggetto e propone di accogliere il primo motivo di impugnazione e di annullare la sentenza del Tribunale concernente la constatazione di una restrizione della concorrenza per oggetto**.

L'avvocato generale constata cionondimeno che resta ancora da stabilire se gli accordi in questione abbiano «per effetto» di restringere la concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Tale aspetto della controversia implica l'esame di questioni di fatto sulla base di elementi che non sono stati valutati dal Tribunale nella sentenza impugnata. Inoltre, dal momento che le questioni concernenti l'analisi degli effetti sulla concorrenza non sono state discusse dinanzi alla Corte, la causa non è, su tale punto, matura per la decisione. Di conseguenza, **l'avvocato generale propone di rinviare la causa dinanzi al Tribunale e di riservare le spese**.

Sull'impugnazione incidentale

L'avvocato generale verifica se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel ritenere che la Commissione avesse erroneamente concluso che il regolamento arbitrale dell'ISU rafforzava la restrizione della concorrenza

generata dalle norme in materia di ammissibilità stabilite dall'ISU. Egli si chiede se la Commissione potesse correttamente qualificare il meccanismo di ricorso esclusivo e obbligatorio all'arbitrato come «elemento di rafforzamento» della restrizione della concorrenza nell'ambito di un'analisi isolata e separata dalla constatazione dell'infrazione, approccio che, a suo avviso, solleva interrogativi, dal momento che la Commissione non aveva ritenuto che la clausola compromissoria potesse costituire di per sé un'infrazione.

L'avvocato generale ritiene che il Tribunale abbia correttamente riconosciuto che il ricorso ad un meccanismo di arbitrato esclusivo e obbligatorio era un metodo generalmente accettato di risoluzione delle controversie e che il fatto di stipulare una clausola compromissoria non restringa di per sé la concorrenza. Egli rileva parimenti che il ricorso all'arbitrato può essere giustificato, nella specie, da interessi legittimi connessi alla necessità che le controversie sportive siano assoggettate ad un organo giurisdizionale specializzato.

Per quanto riguarda l'arbitrato sottoposto al Tribunale arbitrale dello sport (TAS), l'avvocato generale ritiene che esso non sia comparabile all'arbitrato concluso tra Stati membri e parti private nell'ambito dei trattati di investimenti bilaterali oggetto delle sentenze Achmea ³ e PL Holdings ⁴. Di conseguenza, i principi risultanti dalla giurisprudenza scaturita da tali sentenze non sono trasponibili all'arbitrato di cui alla presente causa, il quale non è idoneo a ridurre la piena efficacia e l'uniformità del diritto dell'Unione.

L'avvocato generale conclude che il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel ritenere che il meccanismo di ricorso esclusivo e obbligatorio all'arbitrato non potesse essere qualificato come «elemento di rafforzamento» della restrizione della concorrenza in questione.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli [✉](mailto:cm@curia.europa.eu)(+352) 4303 8575.

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» [✉](https://www.youtube.com/channel/UCQ1G1C1G1G1G1G1G1G1G1G1)(+32) 2 2964106.

Restate connessi!



³ Sentenza del 6 marzo 2018, Achmea, [C-284/16](#) (v. [comunicato stampa 26/18](#)).

⁴ Sentenza del 26 ottobre 2021, PL Holdings, [C-109/20](#), (v. [comunicato stampa 190/21](#)).